

14594/15



CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto: socio ill. resp.
di s.n.c.- esdebitazione-
fallimento chiuso ante 16
luglio 2006-ammissibilità
-questione.

Sezione Prima Civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

R.G.N. 12060/08
Cron. 14594
Rep. 1044
Ud. 12.5.2015

Dott. Aldo Ceccherini
Dott. Salvatore Di Palma
Dott. Aniello Nappi
Dott. Antonio Didone
Dott. Massimo Ferro

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

VAZZOLER Rossella, rappr. e dif. dagli avv. Luigi Ronfini e Gabriele Maso, nonché dall'avv. Ettore Verino, elett. dom. presso lo studio di quest' ultimo, in Roma, via Lima n. 15, in forza di procura a margine dell'atto

-ricorrente -

Contro

FALLIMENTO Sta.tec s.n.c. in persona del curatore fallimentare, **INAIL, EQUITALIA Nomos** (già **Esamarca s.p.a.**), **Novastamp s.r.l.**

-intimati-

per la cassazione del decreto Corte d'appello di Venezia 29 aprile 2008;

872
2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 12 maggio 2015 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.ssa Anna Maria Soldi che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso.

IL PROCESSO

Rossella Vazzoler impugna il decreto App. Venezia 29 aprile 2008 con cui, nel dichiarare inammissibile il proprio reclamo avverso il decreto 20.7.2007 del Tribunale di Venezia, le era stata negata la spettanza del beneficio dell'esdebitazione, sia per tardività dell'impugnazione avanti al giudice di secondo grado (adito oltre i dieci giorni dalla comunicazione del decreto del primo giudice), sia per intempestiva domanda (rivolta al tribunale oltre l'anno dalla chiusura del fallimento), sia infine per inapplicabilità della disciplina intertemporale (stante il suo fallimento non pendente all'entrata in vigore del d.gs. n. 5 del 2006).

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il *primo motivo* il ricorrente, premesso di aver impugnato per revocazione ex art.395 n. 4 cod.proc.civ. la statuizione in punto di tardività - negata in fatto - del reclamo, deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 142-143 l.fall., come modificati dal d.lgs. n.5 del 2006 e dall'art.150 di tale decreto, oltre che 11-12 disp. prel. cod.civ., avendo errato il decreto ove ha negato l'applicazione del beneficio ai falliti con procedimenti chiusi prima della riforma, soluzione negativa implicante illegittima disparità di trattamento.

Con il *secondo motivo* il ricorrente deduce la medesima violazione di legge, ai sensi dell'art.19 d.lgs. n.169 del 2007, avendo errato la corte d'appello a non considerare pendente la procedura fallimentare a carico dell'interessata alla data di entrata in vigore della riforma, potendo la domanda di esdebitazione inoltrarsi entro un anno dal 1.1.2008, secondo norma sopravvenuta e più favorevole.

Con il *terzo motivo* il ricorrente deduce la violazione di legge quanto agli artt. 142 l.fall., 150 d.lgs. n.5/2006, 19 d.lgs. n.169/2007 in relazione agli artt. 3, 117 co.1 Cost., 8 e 13 CEDU, oltre che omessa motivazione su punto decisivo, nonché questione di costituzionalità dei citati primi due artt., in rapporto alle disposizioni successive ed in ragione di disparità di trattamento con situazioni altrimenti regolate, oltre che illegittima compressione della sfera dei diritti civili del fallito.

Con il *quarto motivo* il ricorrente deduce ulteriore violazione di legge ai sensi dell'art.19 d.lgs. n. 169 del 2007 in rapporto agli artt.3, 117 co.1 Cost. e 8 e 13 CEDU, oltre che vizio di motivazione su punto decisivo, nonché questione di costituzionalità come per il terzo motivo, ove si conferisse valore innovativo al predetto art.19.

1. Osserva la Corte che, mentre il *terzo* ed il *quarto motivo* sono *in parte inammissibili* per violazione dell'art. 366 bis c.p.c., in difetto di idoneo momento di sintesi (Cass. 24255/2011), le restanti censure, dirette a sostenere l'applicabilità dell'esdebitazione anche alle procedure fallimentari chiuse, prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 142 1. fall., non sono condivisibili. I *motivi* infatti, da trattare unitariamente in relazione alle dedotte violazioni di legge e perché connessi, sono *infondati*. Osta al loro accoglimento la conformità della decisione impugnata al consolidato indirizzo di legittimità in materia, cui il Collegio intende dare continuità, ai sensi del quale innanzitutto l'istituto dell'esdebitazione, previsto dagli artt.142 e 144 della legge fall., nel testo novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, trova applicazione, secondo quanto disposto dalla disciplina transitoria, anche alle procedure aperte anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 cit., purché tuttavia esse fossero ancora pendenti a quella data (16 luglio 2006), e tra queste a quelle chiuse nel periodo intermedio, vale a dire sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 169 cit. (1° gennaio 2008), e sempre che, in quest'ultimo caso, la relativa domanda fosse stata presentata entro un anno dall'entrata in vigore di detto ultimo decreto; ne consegue che non è ammissibile l'esdebitazione per i fallimenti dichiarati chiusi in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 (Cass. 24121/2009, 24027/2010, 1736/2015). E che sia impossibile accedere ad una diversa tesi di decorrenza della nuova disciplina, anche nell'orizzonte in parte allargato e chiarito dal d.lgs. n. 169 del 2007, istitutivo di un diritto intertemporale idoneo a ricomprendere più risalenti fattispecie, è argomentato in altri precedenti di questa Corte, che ha parimenti ribadito il precedente principio, integrato a casi analoghi a quello qui in trattazione, per cui l'istituto dell'esdebitazione si applica, secondo quanto disposto dalla disciplina transitoria, solo alle procedure aperte anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 cit., pendenti a quella data (16 luglio 2006) e tra queste a quelle chiuse nel periodo intermedio, cioè esclusivamente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007 (1° gennaio 2008), e appunto per esse solamente con la relativa domanda utilmente presentabile entro un anno dall'entrata in vigore di detto ultimo decreto; la conseguenza della non ammissibilità dell'esdebitazione per i fallimenti dichiarati chiusi in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 – come nella specie – costituisce una limitazione, per come posta dagli artt. 19 e 22 del cit. d.lgs. n. 169 del 2007, che non giustifica peraltro alcun dubbio di costituzionalità della disciplina transitoria, così come interpretata, per contrasto con l'art.3 Cost., in quanto, come già statuito da Corte cost. nell'ordinanza n. 61 del 24 febbraio 2010, l'applicabilità *ratione temporis* dell'istituto corrisponde ad una scelta del legislatore, secondo un discrimine temporale che non è arbitrario, costituendo il fluire del tempo valido elemento diversificatore di situazioni giuridiche autonome (Cass. 24395/2010).

La menzionata ord. della Corte cost. ha poi concluso, con argomentazione che elide ogni diversa tesi sostenuta in ricorso, che “*per quanto attiene alla irragionevolezza della fissazione di un limite temporale alla possibilità di accedere al beneficio della esdebitazione – posto che l'unica alternativa possibile, onde non incorrere nella apposizione di ingiustificati termini, sarebbe*

stata quella di estendere la applicabilità del beneficio a qualunque soggetto che, essendo stato dichiarato fallito, vi avesse interesse dopo la chiusura del fallimento – essa non è riscontrabile nella censurata scelta legislativa che, anzi, appare coerente con la esigenza di compiere, al fine della concessione della esdebitazione, una serie di riscontri istruttori, volti alla verifica della effettiva meritevolezza del beneficio da parte del fallito, che ben difficilmente sarebbero possibili o, comunque, fonte di risultati attendibili, ove fossero svolti in relazione a procedure concorsuali la cui chiusura rimonti a periodi troppo risalenti nel tempo, rientrando, quindi, nella discrezionalità del legislatore la fissazione del detto limite temporale.”.

2. Quanto poi alla censurata sopravvivenza di un regime limitativo delle capacità personali del fallito, oltre ogni condizione processuale connessa alla chiusura del procedimento ed in senso discriminatorio rispetto a falliti con procedimenti chiusi dopo la menzionata data di operatività dell’istituto della esdebitazione, si può ricordare, anche a suffragio dell’inesistente profilo di sollecitabilità di una diversa pronuncia alla stregua delle norme CEDU pur solo genericamente invocate, che già questa Corte ha sottolineato che in ipotesi di chiusura del fallimento avvenuta con decreto anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, come nel caso, si determina “il venir meno delle incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento, e ciò in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2008, con cui è stata dichiarata l’illegittimità della L. Fall., artt. 50 e 142 (nel testo precedente al D.Lgs. n. 5 del 2006, che ha abrogato tali istituti), nella parte in cui stabilivano che le incapacità del fallito, anziché arrestarsi con la chiusura del fallimento, perdurassero nel tempo sino alla concessione della riabilitazione. Dalla sentenza resa dal Giudice delle Leggi consegue che con la chiusura del fallimento del ricorrente, prima dell’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 5 del 2006, di riforma della disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, che, come detto, ha abrogato la L. Fall., art. 50, istitutivo del pubblico registro dei falliti, ed ha sostituito all’istituto della riabilitazione quello della esdebitazione, non sono venuti meno soltanto gli effetti del fallimento stesso sul patrimonio del fallito, secondo la previsione della L. Fall., art. 120, comma 1, vecchia formulazione, ma anche tutte le incapacità personali che lo avevano colpito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento” e, rilevate “non più sussistenti il registro dei falliti e l’istituto della riabilitazione, dovendo ritenersi cessate alla data di chiusura del fallimento le generali incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento.” (Cass. 6651/2013).


Ne consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2015.

il consigliere estensore
dott. Massimo Ferro



il Presidente
dott. Aldo Ceccherini



DEPOSITATO
IN CANCELLERIA
13 LUG 2015
LE FUNZIONI GIUDIZIARIO
BIANCHI